Allegato A)

COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica
31/12/2018

Indice generale

1. INTRODUZIONE 2
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....4
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....8

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Condove, con atto della Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2015 approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie", successivamente sottoposto al Consiglio Comunale per la presa d'atto con deliberazione n. 21 del 06.05.2015.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Rappresentazione grafica della struttura

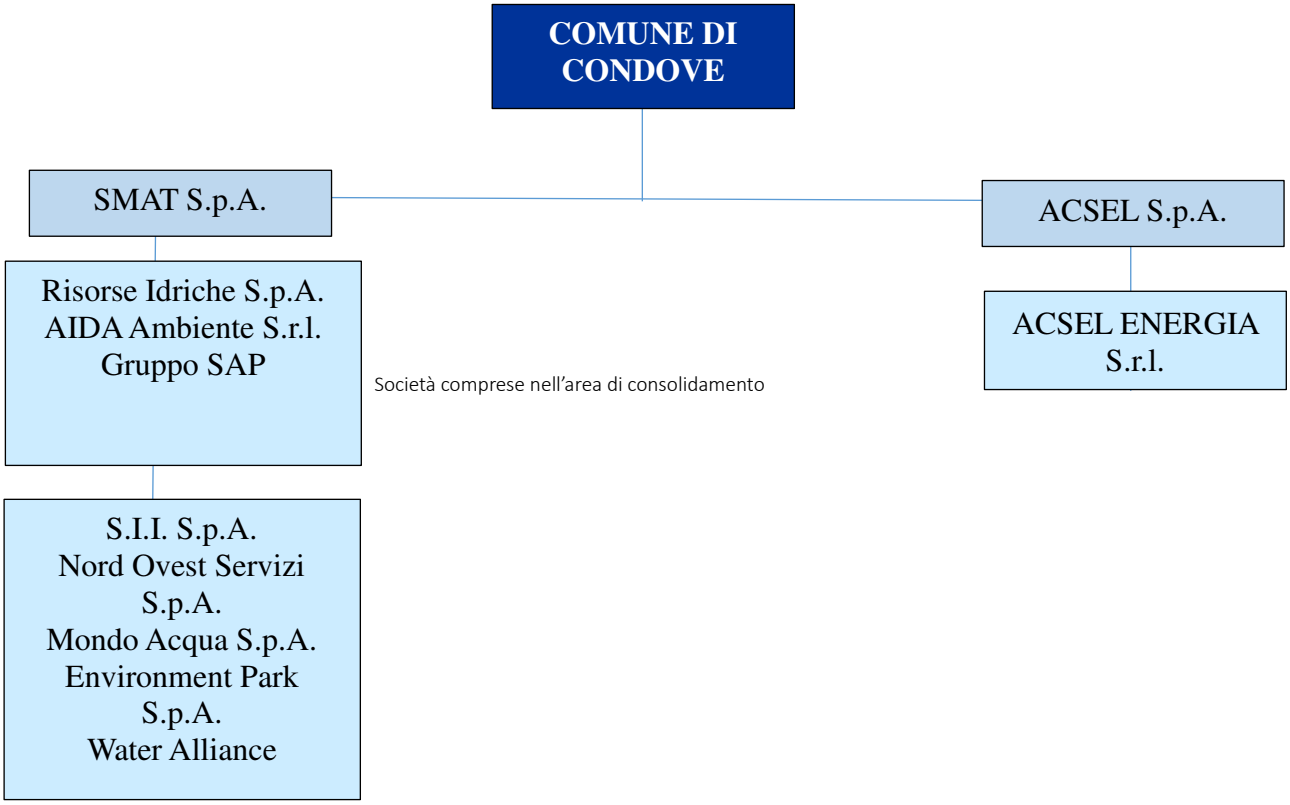

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACSEL S.p.A.	08876820013	4,60%
SMAT S.p.A.	07937540016	0,00008%

Partecipazioni indirette detenute attraverso SMAT S.p.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Risorse Idriche S.p.A.	06087720014	91,62%
AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51,00%
Gruppo SAP	11100280012	44,92%
S.I.I. S.p.A.	94005970028	19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.	08448160013	10,00 %
Mondo Acqua S.p.A.	02778560041	4,92%
Environment Park S.p.A.	07154400019	3,38%
Water Alliance	11575990012	8,33%

Partecipazioni indirette detenute attraverso ACSEL S.p.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Acsel Energia S.r.l.	10111890017	100,00%

A partire dal 6/05/2019 è cessata ed è stata incorporata in ACSEL Spa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento

dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ACSEL S.p.A.	Diretta	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili attività di nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato	4,60%	Attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
SMAT S.p.A.	Diretta	Servizio idrico integrato	0,00008	Attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

AZIONI DI MANTENIMENTO:

- ACSEL S.p.A.*:*

La società non rientra delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2. Svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, è un'azienda a capitale pubblico e fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare, attività di raccolta e smaltimento rifiuti, di gestione di energie alternative, informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e di supporto agli uffici comunali.
Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio positivi. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

- SMAT S.p.A.:

La società non rientra delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2. Svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ovvero fornisce il servizio idrico.

Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio imposti positivi. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Si specifica che SMAT S.p.A. e le relative partecipate non hanno fornito riscontro alla richiesta dati ed informazioni effettuata dall'Ente, pertanto l'analisi è stata effettuata parzialmente, basandosi sulle informazioni consultabili dai siti internet delle società e dalla scheda contenente dati aggiornati al 31/12/2015 messa a disposizione da SMAT S.p.A. in occasione della ricognizione straordinaria.

- Risorse Idriche S.p.A.

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera d.

  La società ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio imposti positivi.

- AIDA Ambiente S.r.l.

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera d.

  La società ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio imposti positivi.

- Gruppo SAP

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a.

- S.I.I. S.p.A.

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a.

La società ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio imposti positivi.

- Nord Ovest Servizi S.p.A.

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 9 bis.

  Al 31/12/2015 il numero dei dipendenti non risulta essere superiore a quello degli amministratori. L'Ente dovrebbe avanzare la proposta a SMAT S.p.A. di considerare un'eventuale dismissione della partecipazione.

- Mondo Acqua S.p.A.

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a.

  La società ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio imposti positivi.

- Environment Park S.p.A.

  La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera d.

- Water Alliance

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Non ricorre la fattispecie			

Il Comune di Condove non ha in previsione un nuovo piano di razionalizzazione.